



PROVINCIA DI PAVIA

**ASSESSORATO AGRICOLTURA,
CACCIA, PESCA
E RISORSE NATURALI**

**REGOLAMENTO SPECIALE
PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO NELLA PROVINCIA DI PAVIA**
Redatto in collaborazione con l'A. S. L. - Pavia - Vigevano – Voghera

Approvato dal Consiglio Provinciale il 22 gennaio 1999 (del. C.P. n. 3/26175) esecutiva per visto dell' O.R.C. il 3 febbraio 1999.
Pubblicato sul F.A.L. (Foglio degli Annunzi Legali della Provincia di Pavia) il 10 marzo 1999.

PREMESSA

Il presente regolamento norma la coltivazione di riso in provincia di Pavia.

ART. 1: La coltivazione del riso nella provincia di Pavia è disciplinata dal Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, dal Regolamento Generale 29.3.1908 n. 157, dal D.P.R. 236/88, dal D.L.vo 626/94, dalla normativa concernente la disciplina del lavoro, nonché dalle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

DETERMINAZIONE DELLE DISTANZE MINIME E DELLA ZONA DI RISPETTO

ART. 2: Nella provincia di Pavia la coltivazione del riso è consentita alle distanze minime sottoindicate:

comma 1	dalle città:		
	Pavia – Vigevano	m	300
comma 2	dagli aggregati di abitazione:		
	superiore a 100 e fino a 300 abitanti	m	30
	fino a 600 abitanti	m	50
	da 601 a 2.000 abitanti	m	100
	oltre 2.000 abitanti	m	150
comma 3	dalle abitazioni sparse	m	10
comma 4	dai cimiteri	m	50

Delle variazioni di popolazione negli aggregati non si terrà conto se non quando le stesse si saranno mantenute per almeno un decennio, in base alle risultanze del censimento ufficiale.

La distanza si misura sulla retta che unisce i due punti più vicini tra di loro del perimetro degli aggregati di abitazione o dell'abitazione vera, per le case isolate (esclusi sempre i cortili e gli annessi non abitabili) e del perimetro dei terreni coltivati a riso.

I Sindaci potranno determinare distanze diverse in relazione all'altimetria, configurazione e natura dei terreni, in modo che i confini della zona di rispetto seguano linee naturali (strade, corsi d'acqua, depressioni del terreno), onde evitare che parte di un appezzamento sia incluso nella zona di ri-spetto e altra parte resti fuori dalla medesima.

ART. 3 Ogni Comune nel cui territorio si pratica la coltivazione del riso deve provvedere, con apposita deliberazione, alla delimitazione della zona di rispetto, in base all' articolo 2 del presente Regolamento, su planimetria catastale non superiore alla scala 1:5.000.

La deliberazione comunale verrà trasmessa alla Provincia, per la presa d'atto da parte della Giunta Provinciale, accompagnata dal parere che il Comune avrà provveduto a

richiedere alla Commissione Tecnico-Sanitaria di cui al successivo art. 7 che può proporre, se necessario, maggiori distanze.

I Comuni, inoltre, sono tenuti a provvedere al periodico graduale spostamento dei limiti delle rispettive zone di rispetto, in modo che rimangano inalterate, in rapporto allo sviluppo edilizio, le distanze minime previste dall'art. 2 del presente Regolamento.

Ogni variazione deve essere approvata seguendo la procedura di cui sopra.

DIVIETO DI COLTIVAZIONE

ART. 4 La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, potrà risultare nociva alla salute pubblica ed all'igiene degli abitati, in base a motivato giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

Il Sindaco o chiunque interessato potrà richiedere all' Azienda Sanitaria Locale, a titolo oneroso, la constatazione di tale documento ai fini dell'emissione dell'ordinanza di divieto, che sarà decretato a norma degli artt. 207 e 208 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie vigenti.

Il divieto riguardante la risaia in corso avrà effetto dopo la raccolta.

COLTIVAZIONE DEL RISO "IN ASCIUTTA"

ART. 5 Per coltura di riso "in asciutta" si intende la coltivazione che per tutto il ciclo vegetativo le necessità di acqua sono solo quelle vegetative e non termoregolatrici le quali sono soddisfatte da irrigazioni ad intervalli di tempo variabili da una settimana a 15 giorni, in dipendenza dall'andamento climatico e dalla natura del terreno e pertanto la risaia non subisce periodi di sommersione continuata. Durante l'irrigazione il livello dell'acqua può raggiungere i 10 cm, abbassandosi poi rapidamente una volta interrotta la somministrazione; la durata di sommersione di norma non supera le otto ore.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 209 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con Regio Decreto 27.7.1934 n. 1265, nelle fasce di rispetto dell'abitato è consentita la coltivazione del riso "in asciutta", previa dichiarazione scritta al Sindaco e all'Azienda Sanitaria Locale per conoscenza, su apposito modello, da presentarsi entro il 15 marzo di ogni anno, limitatamente agli appezzamenti coltivati a riso ricompresi nella fascia di rispetto dell'abitato.

Per quanto concerne il riso seminato in asciutta e poi successivamente sommerso, si tratta a tutti gli effetti di una normale risaia disciplinata dal presente Regolamento.

Nelle zone di rispetto il risicoltore che ha dichiarato di voler coltivare riso in asciutta, dovrà poter dimostrare, in occasione di eventuali controlli, di aver usato o di usare il metodo di irrigazione periodica con successiva apertura dei solchi di scolo per il deflusso delle acque.

Dovranno essere altresì previsti fossi colatori per separare i terreni a coltivazione "in asciutta" con i terreni a coltivazione tradizionale, in modo che non si verifichino infiltrazioni con ristagni di acqua nei terreni coltivati "in asciutta".

DOMANDE PER LA COLTIVAZIONE DI NUOVE RISAIE

ART. 6 La domanda per l'attivazione di nuove risaie, di cui all'art. 206 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo rispetto alla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.).

Alla richiesta si dovrà allegare una planimetria, di scala non superiore a 1:2.000, in cui sia evidenziata l'indicazione del fondo.

Tale dichiarazione deve essere presentata, entro il mese di novembre, al Sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio Comune. Alla stessa potranno essere presentate osservazioni, da parte di chi ne abbia interesse, entro i 15 giorni successivi, ai sensi dell'art. 207 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

La richiesta sarà esaminata dal Sindaco e, quindi, con le relative eventuali osservazioni, tra-smessa entro il mese di dicembre al responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio, il quale potrà far eseguire, dalla speciale Commissione Tecnico-Sanitaria, tutte le verifiche necessarie per accertare se siano osservate tutte le disposizioni vigenti in materia.

Dopo di che, non oltre il 15 febbraio, trasmetterà il parere al Sindaco, il quale, a sua volta, concederà l'autorizzazione o il diniego motivato, notificando la decisione al richiedente entro lo stesso mese di febbraio.

Le dichiarazioni di risicoltura saranno iscritte, coi relativi provvedimenti, su appositi registri da tenersi nei Comuni, con tutte le indicazioni di autorizzazione - ed eventualmente di revoca.

Le nuove risaie coltivate in asciutta non sono soggette alle disposizioni previste dal presente articolo.

COMMISSIONE TECNICO-SANITARIA

ART. 7 La Commissione Tecnico-Sanitaria di cui agli articoli precedenti viene nominata, con atto deliberativo, dalla Provincia ed è composta:

1. dal Responsabile del Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.L. competente per territorio o suo delegato, che la presiede;
2. dal Dirigente dell'Assessorato Provinciale Agricoltura o un suo delegato;
3. da un tecnico dell' Ente Nazionale Risi;
4. da un geologo nominato dalla Provincia;
5. da un delegato per ognuna delle tre Associazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello provinciale;
6. da un funzionario dell'Unità Operativa fisica e tutela ambientale (U.O.F.T.A.) del Presidio Multizonale Igiene e Profilassi.

SORVEGLIANZA SUL REGIME DELLE ACQUE

ART. 8 I Distretti Irrigui e gli Enti Locali di irrigazione, di concerto con le Amministrazioni Comunali, devono accertare che i risicoltori usino le acque di irrigazione in quantità sufficienti per ogni appezzamento di terreno in modo che, mediante la livellazione del suolo e le altre opportune opere, rimanga assicurato -nei limiti consentiti dalla coltivazione

del riso - un regolare deflusso delle acque e sia evitata la formazione, diretta o per infiltrazione, di ristagni o pozzanghere di acqua stagnante.

È vietata ogni forma di coltivazione a bacino chiuso permanente o a camera di acqua chiusa permanente.

I terreni coltivati a riso saranno, a cura dei proprietari o conduttori, muniti degli occorrenti fossi colatori fino all'immissione nei canali di riflusso.

I canali ed i fossi destinati a condurre le acque dovranno essere di portata sufficiente; dovranno, inoltre, essere tenuti mondi dalle erbe ed espurgati a cura dei rispettivi concessionari o proprietari, in modo da lasciare sempre libero il corso tanto alle acque di irrigazione che a quelle di scolo.

ART. 9 Ove nella stessa proprietà o proprietà contigua del risicoltore esistessero scavi o terreni posti a livello altimetrico inferiore i quali, per infiltrazione delle risaie circostanti, andassero soggetti a sortumi acquei o si convertissero in pozzanghere, stagni o paludi, i proprietari o i conduttori delle risaie dovranno dare i necessari scoli alle acque stagnanti o dovranno colmarli per eventuali fenomeni di acqua stagnante.

In casi di inosservanza, sarà vietata la coltivazione a riso dei fondi sopra indicati, secondo le norme dell'art. 209 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie.

NORME GENERALI

ART. 10 Ferme restando - ai sensi dell'art. 215 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie- le competenze generiche degli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, la vigilanza necessaria ad assicurare l'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è esercitata, per le parti di rispettiva competenza, dal Comune e dalla competente struttura territoriale sanitaria ed ambientale.

ART. 11 Le contravvenzioni al presente regolamento saranno punite a norma del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.7.1934 n. 1265 e delle altre normative vigenti al riguardo (D. P. R. 689/81).

ART. 12 Il presente regolamento abroga le norme contenute nel Regolamento Speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Pavia approvato con D.P.R. 2 aprile 1955 n° 1521, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica Italiana dell' 8 marzo 1956, n° 57.

Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si richiamano le norme di legge vigenti in materia.